



DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 52/78 ART. 30, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 46/99 ART. 52, E DALLA L.R. 9/2008.

Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese forestali.

SEZIONE A

Investimenti a carattere immobiliare

1) SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI

Risultano beneficiari delle agevolazioni del Fondo Forestale sezione "A" imprese forestali, ditte individuali, artigianali e gli altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione, qualificabili come piccole e medie imprese.

Per quanto attiene alle imprese che svolgono attività di terza lavorazione del legno, le provvidenze sono limitate a quei soggetti che hanno caratteristiche di microimpresa e hanno sede nelle zone montane ai sensi dell'art. 50, comma 2, Reg. 1698/05.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese e loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti presso la CCIAA;
- classificabili come: microimprese, piccole e medie imprese (<<PMI>>) ai sensi della vigente disciplina comunitaria (Allegato I del Reg. (CE) 800/2008);
- che svolgono attività prevalente nel settore forestale (con riferimento alla classificazione NACE A2 - Forestry and logging);

In deroga al primo trattino, per quanto riguarda l'iscrizione alla Camera di Commercio delle nuove ditte individuali, possono presentare domanda allegando il solo numero di partita IVA attribuita, le imprese non ancora attive, purchè entro 60 giorni dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., regolarizzino la posizione presso i pubblici registri.

2) FINALITA'

Scopo del Fondo Forestale Sezione A è di agevolare gli investimenti e l'occupazione nel settore forestale per favorirne la razionale evoluzione in particolare per quanto concerne l'ammodernamento delle strutture, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo economico e sociale.

I piani di investimento da finanziare riguardano soggetti e oggetti ubicati nel territorio regionale e sono relativi a:

- ristrutturazione, trasformazione, adeguamento ed eventualmente costruzione di locali adibiti all'esercizio di impresa per ditte boschive, segherie e imprese di lavorazione e trasformazione in prodotti di legna e legname; resta escluso l'acquisto di terreni e fabbricati.

3) IMPORTI MASSIMI E MINIMI ALLA CONCEDIBILITA' DEI PRESTITI

Il Fondo di rotazione agisce nella sezione A) nella forma di finanziamento del prestito agevolato.

Per ogni singola richiesta di finanziamento viene stabilito:

- un limite massimo di prestito concedibile pari a 1.000.000 €

- un limite minimo di prestito pari a 100.000 €

Si precisa che per singola impresa richiedente non potranno essere concessi finanziamenti agevolati per l'importo che superi i 1.000.000 € comprendendo a tal fine tutti i residui dei piani di ammortamento in essere nella presente sezione.

4) DURATA DI FINANZIAMENTO

I finanziamenti agevolati regionali sono concessi nella misura massima dell'90% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile.

Ordinariamente la durata massima sarà:

- da 5 a 10 anni : per la trasformazione e adeguamento costruzione di locali adibiti all'esercizio di impresa; all'interno dell'intervallo sopracitato la durata sarà stabilita di comune accordo tra richiedente e istituto bancario prescelto.

Resta ferma la possibilità di concedere una durata superiore per i fondi di provenienza bancaria.

5) TASSI DI RIFERIMENTO

Il tasso agevolato a carico del beneficiario corrisponde a: tasso convenzionato^o (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto al 50% per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

E' facoltà del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana modificare la percentuale di riduzione del tasso convenzionato di Veneto Sviluppo S.p.A. secondo il volume delle richieste di agevolazione in modo da poter corrispondere a tutte le domande.

Detta modifica può essere adottata, quando ritenuto necessario, non più di una volta all'anno in sede di programmazione iniziale delle iniziative di settore.

^oNote :attualmente Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2,5 punti di spread annui

6) INTENSITA' DI AIUTO

Ai sensi dell'art.15, comma 2 del Reg. 800/2008, l'intensità d'aiuto non deve superare il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

7) CRITERI DI PRIORITA'

Le domande ritenute ammissibili, a seguito di istruttoria favorevole, saranno inserite in una graduatoria, da approvarsi con decreto del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, risultante dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità.

Ai fini dell'individuazione delle domande finanziabili, si scorrerà la graduatoria fino alla totale utilizzazione delle disponibilità del fondo.

Massima priorità verrà data al criterio territoriale, per il quale sono identificabili tre situazioni che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) Zona montana (Punteggio 5);
- 2) Zona non montana (Punteggio 1);

Un ulteriore criterio, a meglio identificare le categorie di soggetti ammissibili, è basato sui livelli della lavorazione del legno, che, in ordine di preferenza decrescente, sono:

- 1) seconda lavorazione del legno (dalla lavorazione del toname alla produzione di prodotti assortimentati, semilavorati e altro compresa la produzione di materiali per tetti e di imballaggi industriali) (Punteggio 3);
- 2) terza lavorazione del legno (dalla lavorazione di segati e semilavorati all'allestimento di prodotti finiti destinati all'uso civile) (Punteggio 2).
Questo caso si riferisce solo alle microimprese con sede nel territorio montano.
- 3) Produzioni di materiali legnosi a destinazione energetica (pellet, chip, briquette e altro) (Punteggio 1);

Altro successivo criterio di ordinamento è basato su alcune caratteristiche soggettive e organizzative del richiedente.

In ordine di preferenza decrescente sono:

- a) imprese proprietarie di boschi che provvedono direttamente alla lavorazione (Punteggio 6);
- b) imprese certificate ISO 9000-14001-PEFC-FSC e altri sistemi equivalenti (punti 5);
- c) imprese gestite da giovani sotto i 40 anni d'età (Punteggio 4);
- d) associazioni di produttori forestali (Punteggio 3);

Nel solo caso della prima lavorazione del legno verrà adottato il seguente criterio aggiuntivo:

- 1) iniziative che abbiano come finalità l'aumento della sicurezza per il personale addetto alle utilizzazioni o alle operazioni (Punteggio 4);

Nel caso della seconda e terza lavorazione del legno (quest'ultima riservata solo alle microimprese in territorio montano), verranno adottati i seguenti ulteriori criteri di preferenza che in ordine decrescente di importanza sono:

- 1) adozione di tecnologie innovative nei processi di lavorazione (Punteggio 5);
- 2) ammodernamento di macchinari e impianti aventi in parte la stessa funzione ma con maggiori capacità produttiva e di sicurezza (Punteggio 4);
- 3) interventi per l'utilizzazione e il riciclaggio dei sottoprodotti in quanto biomasse ad uso energetico (Punteggio 3).

A parità di punteggi complessivi derivanti dai precedenti requisiti vengono finanziate le istanze che, in base al numero di protocollo acquisito, risultano prima presentate all'amministrazione regionale.

8) PROCEDURE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Le domande devono essere compilate sul modello appositamente predisposto e aggiornato dalla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana.

Si precisa che vengono finanziati solamente gli investimenti iniziati dopo la presentazione della domanda di finanziamento e completati nei termini concessi.

Alla domanda devono essere allegati in unica copia, i seguenti documenti:

1) relazione tecnica.

contenente elementi di valutazione su:

- a) stato attuale dell'Azienda (solvibilità finanziaria, conto economico, conto patrimoniale, credito presso gli operatori del settore, indicazioni sulla quantità di legname lavorato e relativa provenienza, manodopera impiegata, tipologia di lavorazione tecnologica);
- b) piano dettagliato e motivazione degli investimenti richiesti, immediata cantierabilità;
- c) risultati definitivi che si intendono conseguire (innovazione tecnologica, incremento produttività, aumento manodopera impiegata, ammodernamento, adeguamento sicurezza);
- d) altre notizie utili.

La relazione tecnica potrà non essere redatta da tecnico qualificato ma dal titolare dell'impresa nel caso di investimenti di importo inferiore a 250.000 € relativi a opere minori.

- 2) **dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante la ragione sociale della ditta ;**
- 3) **nel caso di società di capitali : elenco soci e relativa quota di possesso;**
- 4) **fotocopia certificato attribuzione numero partita IVA;**
- 5) **autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;**
- 6) **fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;**
- 7) **documentazione attestante l'accordo dell'istituto prescelto per il finanziamento agevolato;**
detta documentazione consiste o nella delibera bancaria di concessione del finanziamento (che comunque servirà nei tempi necessari) o nella lettera di disponibilità della banca alla concessione del credito.

8) **progetto delle opere:**

Da redigere a cura di un tecnico qualificato deve comprendere computo metrico estimativo, disegni e relazione;

- nel caso sia necessaria la conformità dei progetti ai regolamenti edilizi, alla normativa del piano di assetto del territorio nonché alle leggi urbanistiche vigenti;
- copia di eventuali concessioni, autorizzazioni o permessi da parte degli organi preposti (ovvero provvisoriamente asseverazione del professionista in merito alla compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici).

9) **MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.**
CONCESSIONE NULLA OSTA REGIONALE.

- A) Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, tramite i Servizi Forestali Regionali competenti per territorio, tre volte l'anno e cioè entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.
La data di presentazione si riferisce al numero di protocollo acquisito o al timbro postale nel caso di trasmissione con lettera raccomandata.
- B) Il Servizio Forestale Regionale, effettuati i necessari riscontri, entro 30 giorni dal termine sopra citato per la presentazione delle domande, conclude la fase istruttoria di ciascuna pratica curando in particolare la valutazione degli elementi oggettivi della richiesta ed invia alla Giunta Regionale, Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, due copie del modello di domanda, completo di allegati, corredato della prevista relazione istruttoria su apposito modello.
- C) Il Dirigente Regionale della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana entro i successivi 15 giorni dalla conclusione della precedente fase B), tenuto conto delle disponibilità e dei rientri del Fondo, con proprio decreto, provvede all'approvazione dell'apposita graduatoria, secondo le priorità, preferenze e precedenza previste al punto 6).
- D) Successivamente la Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana comunica il nulla-osta di competenza sull'ammissibilità degli interventi ai benefici di legge a Veneto Sviluppo S.p.A., all'interessato e all'Istituto finanziatore prescelto dal richiedente notificando:
 - la spesa ammessa a mutuo;
 - il termine per l'ultimazione degli acquisti e delle opere;
 - eventuali prescrizioni.

- E) Le domande idonee che non rientrano nei posti assegnati in graduatoria al finanziamento per limitata disponibilità del Fondo, accedono di diritto appena si renderanno disponibili altre risorse.

10) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME

L'erogazione del finanziamento avverrà a seguito di presentazione della domanda di erogazione accompagnata dalla documentazione di spesa e previa verifica della stessa da parte della Direzione Foreste ed Economia Montana, in unica soluzione, per mezzo dell'Istituto finanziatore prescelto.

In casi eccezionali, relativi a investimenti immobiliari complessi, è ammesso un unico stato d'avanzamento corrispondente al 50% dei lavori, sempre sulla base di documentazione di spesa e sempre all'interno del periodo di preammortamento. La parte restante verrà liquidata a saldo. L'accertamento finale delle opere è disposto dalla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana. La Direzione può provvedere direttamente alle verifiche o incaricare delle medesime il Servizio Forestale Regionale competente. La richiesta di accertamento finale dovrà essere indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana - tramite il Servizio Forestale Regionale competente che è incaricato dell'istruttoria.

La Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., successivamente all'accertamento finale eseguito dalla Giunta Regionale e a seguito dell'emissione dell'autorizzazione all'erogazione, provvede a comunicare all'interessato e all'Istituto finanziatore la sussistenza di tutte le condizioni per l'erogazione del finanziamento agevolato e provvede all'accredito della quota regionale.

Le istanze di richiesta di accertamento finale dovranno contenere:

per l'esecuzione di opere edili:

- contabilità finale redatta dal direttore dei lavori comprendente lo stato finale, la relazione che attesti, tra l'altro l'esecuzione dei lavori in conformità con la normativa e gli strumenti urbanistici vigenti, il certificato di regolare esecuzione, il quadro di raffronto tra lo stato iniziale, quello finale e le fatture di pagamento, i disegni (piante, prospetti sezioni e computi metrici).
- certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune o corrispondente ed equivalente documentazione;
- copia delle fatture.

Le fatture sono da prodursi in fotocopia come allegato alle domande di accertamento finale, gli originali verranno verificati e marcati con timbro in sede d'accertamento finale da funzionari regionali.

11) PROROGHE

Di norma i lavori devono essere eseguiti e conclusi entro ventiquattro (24) mesi dall'emissione del nulla osta regionale .

Eventuali proroghe possono essere concesse nel caso in cui gli interessati presentino, prima delle scadenze fissate e principalmente per cause di forza maggiore, istanza in due copie, indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana - tramite il Servizio Forestale competente, che esprime su di essa il proprio parere, notificando nel contempo a Veneto Sviluppo .

La proroga comunque non potrà superare ulteriori sei (6) mesi.

12) VARIANTI

Eventuali varianti possono essere concesse su richiesta dei beneficiari, ai quali è stato rilasciato il nulla-osta di cui al paragrafo 4):

- nel caso del cambio della ragione sociale della ditta;
- nel caso di variazione degli interventi e delle opere (strutture, infrastrutture, essicatoi, ecc.), sempreché non risultino alterati gli scopi e le finalità tecnico-economiche prefissati con il nulla-osta iniziale.

Le richieste di variante, inviate alla Giunta Regionale – Direzione Foreste ed Economia Montana, tramite il Servizio Forestale Regionale, devono comunque essere presentate anticipatamente all'effettuazione dei nuovi interventi.

Nel caso di varianti in corso d'opera, qualora sia richiesta dalla normativa l'autorizzazione e/o concessione da parte delle amministrazioni competenti, il relativo nulla-osta di variante della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, sarà subordinato all'acquisizione della prescritta certificazione rilasciata dai competenti uffici.

Resta inteso che in ogni caso non è modificabile l'importo del finanziamento originariamente ammesso e che ogni maggior onere economico derivante dalla richiesta di variante è a carico del beneficiario, così come pure non variano i termini temporali.

13) LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso in cui il beneficiario provveda all'esecuzione di una parte dei lavori direttamente attraverso propria manodopera, materiali e mezzi, di norma i medesimi possono essere ammessi nella misura non superiore al 20% rispetto al 90% della spesa ammissibile a finanziamento dell'opera e devono essere basati su uno specifico computo metrico, da sottoporre a valutazione all'atto della domanda di concessione.

14) SPESE TECNICHE

Sono ammissibili al finanziamento anche le spese tecniche per progettazione di immobili, direzione lavori e sicurezza di cantiere, fino ad un massimo del 7% del totale della spesa ammessa relativa ai lavori.

15) DURATA DEGLI IMPEGNI

Resta fissato un periodo vincolativo pari alla durata del periodo di ammortamento, nell'ambito del quale è fatto divieto di distogliere, vendere, alienare a qualsiasi titolo gli oggetti del finanziamento.

E' possibile procedere al trasferimento dei beni se l'acquirente accetta di assumere su di sé gli obblighi assunti dal richiedente il finanziamento agevolato.

E' fatta salva comunque la causa di forza maggiore indipendente dalla volontà del soggetto beneficiario.

16) COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La presente sezione del Fondo Forestale Regionale rientra nella disciplina di cui al Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6.08.2008 :”che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”, pubblicato nella G.U.U.E. n. (L) 214 del 9.8.2008.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 52/78 ART. 30, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 46/99 ART. 52.

Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese forestali.

SEZIONE B

Investimenti a carattere strumentale

1) SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI

Risultano beneficiari delle agevolazioni del Fondo Forestale, sezione, "B" le imprese forestali, ditte individuali, artigianali e gli altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione, qualificabili come piccole e medie imprese.

Per quanto attiene alle imprese che svolgono attività di terza lavorazione del legno, le provvidenze sono limitate a quei soggetti che hanno caratteristiche di microimpresa e hanno sede nelle zone montane ai sensi dell'art. 50, comma 2, Reg. 1698/05.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese e loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti presso la CCIAA;
- classificabili come: microimprese, piccole e medie imprese (<<PMI>>) ai sensi della vigente disciplina comunitaria (Allegato I del Reg. (CE) 800/2008);
- che svolgono attività prevalente nel settore forestale (con riferimento alla classificazione NACE A2 - Forestry and logging).

In deroga al primo trattino, per quanto riguarda l'iscrizione alla Camera di Commercio delle nuove ditte individuali, possono presentare domanda, allegando il solo numero di partita IVA attribuita, le imprese non ancora attive, purchè entro 60 giorni dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., regolarizzino la posizione presso i pubblici registri.

2) FINALITA'

Scopo del Fondo Forestale Sezione B è di agevolare gli investimenti e l'occupazione nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l'ammodernamento di impianti, macchinari e attrezzature, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica, la razionale organizzazione dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e sociale del settore foresta legno.

I piani di investimento da finanziare riguardano soggetti e oggetti ubicati nel territorio regionale e sono relativi a:

- a) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa relativamente a macchinari per le fasi di abbattimento, allestimento, esbosco, carico, scarico, scortecciatura accatastamento del legname; inoltre sono ammessi macchinari per le falegnamerie aventi caratteristica di microimpresa all'interno del territorio montano; sono compresi anche i dispositivi per il trattamento di legna e legname per l'ottenimento di biomasse a diversa destinazione.
E' ammesso l'acquisto di mezzi di trasporto del legname (camion) esclusivamente per conto proprio.
- b) acquisizione di impianti e macchinari fissi compresi gli essiccatoi, direttamente e indirettamente connessi alla prima, alla seconda e alla terza lavorazione del legno;

quest'ultima per le falegnamerie e le microimprese è limitata alle zone di montagna ai sensi dell'art.50, comma 2, Reg. 1698/05.

Possono essere ricomprese anche spese di installazione dei macchinari e impianti, come opere edili minori in quanto necessari e strettamente connessi ai citati impianti e macchinari.

- c) Investimenti immateriali ancora da realizzare, spese connesse per l'ottenimento di brevetti, per ricerca e sperimentazione, creazione di prototipi e altre iniziative immateriali legate alla certificazione. Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi devono rappresentare costi da ammortizzare.

Gli investimenti ammissibili ai benefici del Fondo relativi a tali spese devono riguardare interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda.

I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, o comunque per un periodo almeno pari a quello di ammortamento, se superiore. Sono esclusi del finanziamento i beni usati.

3) FORME DI FINANZIAMENTO

Per la presente sezione, il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti agevolati.

Inoltre fornisce dotazione per la concessione di contributi in conto capitale come previsto dall'innovazione introdotta con l'art. 2 della L.R. 9/2008, per contribuire alla installazione di impianti e attrezzature fissi (esente di imposta).

4) IMPORTI MASSIMI E MINIMI ALLA CONCEDIBILITA' DEI PRESTITI

Per ogni singola richiesta di finanziamento viene stabilito:

- un limite massimo del singolo prestito concedibile pari a 700.000 €
- un limite minimo di prestito pari a 100.000 €

Si precisa che per singola impresa richiedente non potranno essere concessi finanziamenti agevolati per l'importo che superi i 1.000.000 € considerando a tal fine tutti i residui dei piani di ammortamento in essere, nella presente sezione.

5) DURATA DI FINANZIAMENTO

I prestiti agevolati regionali sono concessi nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile, al netto dell'importo finanziato in conto capitale.

La durata massima sarà di:

- **5 anni** : per l'acquisto di macchine, mezzi e attrezzature per le finalità sovraesposte (tipologia a e c);
- **7 anni** : per la realizzazione di impianti e macchinari fissi compresi gli essiccatoi (tipologia b);

Le durate come sopra riportate sono comprensive dell'eventuale periodo di preammortamento.

6) TASSI DI RIFERIMENTO

Il tasso agevolato a carico del beneficiario corrispondente a: tasso convenzionato° (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto al 50% per la

quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

E' facoltà del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana modificare la percentuale di riduzione del tasso convenzionato di Veneto Sviluppo S.p.A. a seconda del volume delle richieste di agevolazione in modo da poter corrispondere a tutte le domande.

Detta modifica può essere adottata, quando ritenuto necessario, non più di una volta all'anno in sede di programmazione iniziale delle iniziative di settore.

°Note :attualmente Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2,5 punti di spread annui

7) ENTITA' DEL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE E INTENSITA' DI AIUTO

Il contributo in conto capitale, a valere sulle disponibilità del Fondo Forestale in gestione a Veneto Sviluppo, viene erogato come prestito agevolato all'interno dei limiti massimi ammissibili in base al Regolamento di esenzione (800/2008), cioè 20% per microimprese e piccole imprese, 10% per medie imprese. In sede di prima applicazione del finanziamento combinato (finanziamento agevolato più contributo) vengono fissate le percentuali dell'8% e del 4% (rispettivamente per piccole e medie imprese) quale entità dell'aiuto in conto capitale. Sulla scorta dell'esperienza maturata nei primi periodi di applicazione e sulla base dell'andamento dei tassi, la Giunta Regionale valuterà l'opportunità di modificare o eliminare tali percentuali, comunque nel rispetto dell'intensità massima d'aiuto rivista dal regolamento generale di esecuzione per categoria.

8) CRITERI DI PRIORITA'

Le domande ritenute ammissibili, a seguito di istruttoria favorevole, saranno inserite in una graduatoria, da approvarsi con decreto del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, risultante dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità.

Massima priorità verrà data al criterio territoriale, per il quale sono identificabili due situazioni che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) zona montana.(Punteggio 5);
- 2) zona non montana (Punteggio 1);

Ai fini dell'individuazione delle domande finanziabili, si scorrerà la graduatoria fino alla totale utilizzazione delle disponibilità del fondo.

Un ulteriore criterio utile a meglio identificare le categorie di soggetti ammissibili, è basato sui livelli della lavorazione del legno che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) prima lavorazione del legno (meglio identificabile con tutte le operazioni che si svolgono in bosco e hanno come finalità l'allestimento di prodotti intermedi o finali (nel caso di destinazione energetica) (Punteggio 5);
- 2) seconda lavorazione del legno (dalla lavorazione del tondame alla produzione di prodotti assortimentati, semilavorati e altro compresa la produzione di materiali per tetti e di imballaggi industriali (Punteggio 3);
- 3) terza lavorazione del legno (dalla lavorazione di segati e semilavorati all'allestimento di prodotti finiti destinati all'uso civile (Punteggio 2).

Questo caso si riferisce solo alle microimprese in territorio montano.

- 4) Produzioni di materiali legnosi a destinazione energetica (pellet, chip, briquette e altro) (Punteggio 1);

Altro successivo criterio di ordinamento è basato su alcune caratteristiche soggettive del richiedente.

In ordine di preferenza decrescente sono:

- a) imprese proprietarie di boschi che provvedono direttamente alla lavorazione (Punteggio 6);
- b) imprese certificate ISO 9000-14001-PEFC-FSC e altri sistemi equivalenti (punti 5);
- c) imprese gestite da giovani sotto i 40 anni d'età (Punteggio 4);
- d) associazioni di produttori forestali (Punteggio 3);

Nel solo caso della prima lavorazione del legno verranno adottati i seguenti criteri in ordine di preferenza decrescente:

- 1) iniziative che abbiano come finalità l'aumento della sicurezza per il personale addetto alle utilizzazioni o alle operazioni (Punteggio 4);
- 2) interventi con valenza ambientale che si incentrano su sistemi di esbosco a fune (Punteggio 2);

Nel caso della seconda e terza lavorazione del legno (quest'ultima riservata solo alle microimprese in territorio montano), verranno adottati i seguenti ulteriori criteri di preferenza in ordine decrescente di importanza:

- 1) interventi per l'utilizzazione e il riciclaggio dei sottoprodotti in quanto biomasse ad uso energetico (Punteggio 5);
- 2) ammodernamento di macchinari aventi in parte la stessa funzione ma con maggiori capacità tecnologiche e di sicurezza produttiva (Punteggio 4);
- 3) adozione di tecnologie innovative nei processi di lavorazione (Punteggio 3).

A parità di punteggi complessivi derivanti dai precedenti requisiti vengono finanziate le istanze che, in base al numero di protocollo acquisito, risultano prima presentate all'amministrazione.

9) PROCEDURE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Le domande devono essere compilate sul modello appositamente predisposto e aggiornato dalla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana.

Si precisa che vengono finanziati solamente gli investimenti eseguiti dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

Alla domanda devono essere allegati in unica copia, i seguenti documenti:

1) relazione tecnica.

contenente elementi di valutazione su:

- a) stato attuale dell'Azienda (solvibilità finanziaria, credito presso gli operatori del settore, indicazioni sulla quantità di legname lavorato e relativa provenienza, manodopera impiegata, tipologia di lavorazione tecnologica);
immediata cantierabilità;
- b) piano dettagliato e motivazione degli investimenti richiesti;
- c) risultati definitivi che si intendono conseguire (innovazione tecnologica, incremento produttività, aumento manodopera impiegata, ammodernamento, adeguamento sicurezza);
- d) altre notizie utili.

La relazione tecnica potrà non essere redatta da tecnico qualificato ma dal titolare dell'impresa nel caso di investimenti dotazionali di importo inferiore a 200.000 €

2) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante la ragione sociale della ditta;

3) nel caso di società di capitali : elenco soci e relativa quota di possesso;

4) fotocopia certificato attribuzione numero partita IVA;

5) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;

6) fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

7) preventivi degli acquisti, delle forniture e se necessario progetto delle opere:

Da redigere a cura di un tecnico qualificato comprendente il computo metrico estimativo, disegni e relazione, schede tecniche di dettaglio, schematizzazioni degli impianti;

- nel caso sia necessaria la conformità dei progetti ai regolamenti edilizi, alla normativa del piano regolatore nonché alle leggi urbanistiche vigenti;

- copia di eventuali concessioni, autorizzazioni o permessi da parte degli organi preposti (ovvero provvisoriamente asseverazione del professionista in merito alla compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici).

10) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. CONCESSIONE NULLA OSTA REGIONALE.

A) Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, tramite i Servizi Forestali Regionali competenti per territorio tre volte l'anno e cioè entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.

La data di presentazione si riferisce al numero di protocollo acquisito o al timbro postale nel caso di trasmissione con lettera raccomandata.

B) Il Servizio Forestale Regionale, effettuati i necessari riscontri, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande conclude la fase istruttoria di ciascuna pratica curando in particolare la valutazione degli elementi oggettivi della richiesta ed invia alla Giunta Regionale, Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, due copie del modello di domanda, completo di allegati, corredato della prevista relazione istruttoria su apposito modello.

C) Il Dirigente Regionale della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana entro i successivi 15 giorni dalla conclusione della precedente fase B), tenuto conto delle disponibilità del Fondo, con proprio decreto provvede all'approvazione dell'apposita graduatoria, secondo le priorità, preferenze e precedenza previste al punto 7).

D) Successivamente la Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana comunica il nulla-osta di competenza sull'ammissibilità degli interventi ai benefici di legge a Veneto Sviluppo S.p.A., all'interessato e all'Istituto finanziatore prescelto dal richiedente notificando:

- la spesa ammessa a prestito;

- il termine per l'ultimazione degli acquisti e delle opere;

- eventuali prescrizioni.

E) Le domande idonee che non rientrano nei posti assegnati in graduatoria al finanziamento per limitata disponibilità del Fondo, accedono di diritto appena si renderanno disponibili altre risorse.

11) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME

L'erogazione del finanziamento avverrà a seguito di presentazione della domanda di erogazione accompagnata dalla documentazione di spesa e previa verifica della stessa, in unica soluzione, per mezzo dell'istituto finanziatore prescelto.

L'accertamento finale degli acquisti è disposto dal Servizio Forestale Regionale competente incaricato dell'istruttoria, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Lo stesso dovrà inviare il tutto alla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana per il successivo inoltro alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai fini dell'erogazione.

La finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., successivamente all'accertamento finale eseguito dal Servizio Forestale Regionale e all'emissione dell'autorizzazione all'erogazione a cura della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, provvede a comunicare all'interessato e all'Istituto finanziatore la sussistenza di tutte le condizioni per l'erogazione del finanziamento agevolato e provvede all'accredito della quota regionale.

Le istanze di richiesta di accertamento finale dovranno contenere:

una relazione sull'andamento dei lavori e degli acquisti, compreso, qualora pertinente per l'esecuzione di opere edili:

- la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori comprendente lo stato finale, la relazione che attesti tra l'altro l'esecuzione dei lavori in conformità con la normativa e gli strumenti urbanistici vigenti, il certificato di regolare esecuzione il quadro di raffronto tra lo stato iniziale e quello finale e le fatture di pagamento, i disegni (piante, prospetti sezioni e computi metrici).
- il certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune o corrispondente ed equivalente documentazione;
- copia delle fatture.

Le fatture sono da prodursi in fotocopia come allegato alle domande di accertamento finale, gli originali verranno verificati e marcati con timbro in sede d'accertamento finale da funzionari regionali.

- schede beneficiario debitamente compilate e aggiornate (desumibili dal sito della Regione del Veneto)

12) DURATA DEGLI IMPEGNI

Resta fissato un periodo vincolativo pari alla durata del periodo di ammortamento, nell'ambito del quale è fatto divieto di distogliere, vendere, alienare a qualsiasi titolo gli oggetti del finanziamento.

E' possibile procedere al trasferimento dei beni se l'acquirente accetta di assumere su di sé gli obblighi assunti dal richiedente il finanziamento agevolato.

E' fatta salva comunque la causa di forza maggiore indipendente dalla volontà del soggetto beneficiario.

12) COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La presente sezione del Fondo Forestale Regionale, rientra nella disciplina di cui al Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6.08.2008 : "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)", pubblicato nella G.U.U.E. n. (L) 214 del 9.8.2008.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 52/78 ART. 30, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 46/99 ART. 52.

Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese forestali.

SEZIONE C

Interventi di natura finanziaria

1) SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI

Risultano beneficiari delle agevolazioni del Fondo Forestale, sezione "C", le imprese forestali, ditte individuali, artigianali e gli altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione qualificabili come piccole e medio imprese.

Per quanto attiene alle imprese che svolgono attività di terza lavorazione del legno, le provvidenze sono limitate a quei soggetti che hanno caratteristiche di micro impresa e hanno sede nel territorio montano ai sensi dell' art. 50, comma 2 ,Reg. 1698/05.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese e loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti presso la CCIAA;
- classificabili come: microimprese Piccole e Medie imprese(<<PMI>>) ai sensi della vigente disciplina comunitaria (Allegato I del Reg. (CE) 800/2008) ;
- che svolgono attività prevalente nel settore forestale (con riferimento alla classificazione NACE A2 - Forestry and logging).

2) FINALITA', REGIME DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO

La sezione C del Fondo di rotazione opera con la seguente finalità: agevolare le imprese forestali che attuino azioni volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui alla sezione A e B del Fondo Forestale.

Il Fondo di rotazione per la presente sezione opera in "Regime DE MINIMIS" (Reg. CE n. 1998/2006).

Sia l'iniziativa agevolata che l'attività prevalente del beneficiario (cod.ISTAT), pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Regolamento CE 1998/2006. Valgono quindi i casi di esclusione previsti dall'art.1 del Reg. (CE) n. 1998/06 dalla lettera a) alla h).

Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la Concorrenza. Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a darne comunicazione ai beneficiari. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire alla Regione del Veneto Direzione per le Foreste ed Economia Montana informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti nel regime "De Minimis", così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 (Euro 200.000,00 espressi in ESL nell'arco di tre esercizi finanziari).

Nel 2010 vengono applicate le condizioni relative al periodo transitorio in relazione alla crisi finanziaria di cui all'aiuto di stato n. 248/09.

3) INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le seguenti iniziative:

A) Ricapitalizzazione aziendale: perfezionabile secondo due modalità:

- a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
- b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

B) Riequilibrio finanziario aziendale: finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 40% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;

C) Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;

D) Investimenti materiali e immateriali: riconducibili per tipologia di soggetti e oggetti effettuati prima della domanda alla sezione B, ma comunque non risalenti in termini temporali a un periodo antecedente di un anno la domanda stessa.

Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che potrà essere concessa su preventiva richiesta, motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

4) FORME TECNICHE, DURATE, IMPORTI E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- finanziamenti agevolati;

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- copertura: fino al 100% dell'iniziativa/investimento ammessi;
- durata: al massimo 60 mesi; la durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo dodici (12) mesi;
- importo: da 30.000,00 a 300.000,00 Euro
- quota di intervento del Fondo di rotazione: 50% per tutti.

Il tasso agevolato a carico del beneficiario corrisponde a: tasso convenzionato^o (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto al 50% per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

L'impresa richiedente, concorderà con l'intermediario finanziario prescelto l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

L'ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall'importo, comporta l'esclusione per l'impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande nella medesima sezione C) fino al totale rimborso dello stesso.

^oNote :attualmente Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2,5 punti di spread annui

5) CRITERI DI PRIORITA'

Le domande complete di tutti i documenti, sono ammesse a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, da parte della Regione del Veneto entro i termini di fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno solare e collocata di seguito alle graduatorie delle domande presentate nelle sezioni A e B.

6) FASI PROCEDURALI

1) Presentazione della domanda

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda alla Regione del Veneto - Direzione Foreste e l'Economia Montana per il tramite dei Servizi Forestali Regionali.

La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione domanda e nei relativi allegati.

In ogni caso, tutte le domande di agevolazione dovranno essere presentate complete di:

- dichiarazione di iscrizione alla camera di commercio;
- relazione sull'ultimo bilancio approvato completo e, se utile, situazione/budget dell'esercizio in corso;
- breve relazione descrittiva dell'impresa contenente notizie sull'attività e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento (qualora previsto), dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell'investimento;
- dichiarazione degli aiuti "De Minimis" ottenuti nel triennio precedente;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003;
- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento.

Alla domanda potrà essere allegato ogni documento ritenuto necessario e/o utile in particolare per la tipologia A) il bilancio con i dati che riguardano il magazzino; per la tipologia B) gli estratti conto e le dichiarazioni bancarie sull'indebitamento; per la tipologia C e D la documentazione probante la spesa sostenuta (fatture, estinzione leasing).

2) Istruttoria e Delibera

Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, tramite i Servizi Forestali Regionali competenti per territorio tre volte l'anno e cioè entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.

La data di presentazione si riferisce al numero di protocollo acquisito o al timbro postale nel caso di trasmissione con lettera raccomandata.

Il Servizio Forestale Regionale, effettuati i necessari riscontri, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda conclude la fase istruttoria di ciascuna pratica curando la valutazione degli elementi della richiesta ed invia alla Giunta Regionale, Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, due copie del modello di domanda, completo di allegati, corredato della prevista relazione istruttoria su apposito modello.

3) Erogazione

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa ammessa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione dell'iniziativa, presentando la necessaria documentazione probatoria. In particolare, gli investimenti dovranno essere comprovati da copia delle relative fatture quietanzate; per le altre azioni dovrà essere fornita idonea documentazione corrispondente all'iniziativa ammessa, (copie estratti conto bancari, bilanci, ecc.). La Regione del Veneto provvederà a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo.

La trasmissione del nulla osta a Veneto Sviluppo S.p.A. da parte della Regione, per la Sezione C) corrisponde anche all'autorizzazione all'erogazione.

7) VARIANTI, SUBENTRI, REVOCHE E RINUNCE

1. Sono ammesse varianti agli interventi ammessi ai benefici del Fondo, purchè non alterino la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento.
2. Un nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente ammesso, purchè dimostri di possedere tutti i necessari requisiti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A. che delibera l'ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e obblighi al precedente.
3. I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza nei seguenti casi:
 - a. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti;
 - b. venir meno dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
 - c. cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto di agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
 - d. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
 - e. cessazione d'azienda, o di ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - f. qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimento ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Alla revoca dell'agevolazione consegue:

- g. la restituzione degli importi già erogati maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali;
- h. il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
- i. la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria, di concedere forme rateali di versamento.

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente gli importi di competenza del Fondo di rotazione erogati e non ancora rimborsati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento.